



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 giugno 2010 (23.06)
(OR. en)**

11447/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0175 (COD)**

**PECHE 150
CODEC 606**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	22 giugno 2010
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)325 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.6.2010
COM(2010)325 definitivo

2010/0175 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il
divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera
pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund**

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund. Detto regolamento prevede disposizioni specifiche per quanto concerne le dimensioni e il tipo di tutti i componenti degli attrezzi da pesca, compresa la dimensione di maglia.

Il regolamento (CE) n. 1226/2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici, contiene alcune disposizioni in materia di misure tecniche, nella fattispecie l'articolo 7 sul divieto di selezione qualitativa e l'allegato III, concernente restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato.

Alla luce del trattato di Lisbona, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio al solo fine di togliere le disposizioni in materia di misure tecniche dal quadro normativo che fissa le possibilità di pesca annuali.

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il
divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera
pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43,
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹ istituisce misure tecniche specifiche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund e in particolare introduce restrizioni relative alle attività di pesca per determinate specie, dimensioni e zone.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1226/2009, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici², introduce all'articolo 7 il divieto di selezione qualitativa e nell'allegato III alcune restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato.
- (3) È opportuno che queste misure tecniche contemplate dal regolamento (CE) n. 1226/2009 siano incorporate a decorrere dal gennaio 2011 nel regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, considerato che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario togliere le misure tecniche dal quadro normativo recante

¹ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

² GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

fissazione delle possibilità di pesca annuali e che inoltre dette misure tecniche sono di natura permanente.

- (4) Occorre pertanto che il regolamento (CE) n. 2187/2005 sia modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:

- (1) È inserito il seguente articolo 15 *bis*:

"Articolo 15 bis

Divieto di selezione qualitativa

Tutte le specie soggette a contingente catturate nell'ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla legislazione dell'UE sulla pesca in materia di misure tecniche, di controllo e di conservazione, e in particolare dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009³.

- (2) È inserito il seguente articolo 18 *bis*:

"Articolo 18 bis

Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie	Zona geografica	Periodo
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)	Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29, a sud di 59°30'N Sottodivisione 32	Dal 15 febbraio al 15 maggio Dal 15 febbraio al 31 maggio
Rombo (<i>Psetta maxima</i>)	Sottodivisioni 25, 26 e 28, a sud di 56°50'N	Dal 1° giugno al 31 luglio

2. In deroga al paragrafo 1, nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da

³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10% in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al paragrafo 1."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente